



1. Quadro di riferimento normativo e programmatico

In questo capitolo sono riportati l'inquadramento normativo generale, in termini di principali norme nazionali e regionali, e l'inquadramento programmatico con particolare riferimento ai principali aspetti relativi agli obiettivi di raccolta differenziata. Dal punto di vista programmatico si è tenuto conto dei principali strumenti di pianificazione sovraordinata vigenti, ovvero del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e del piano infraregionale di gestione rifiuti, attualmente in fase di revisione da parte dell'Amministrazione Provinciale di Bologna al fine di renderlo conforme alla normativa regionale che richiede specifici requisiti per i Piani Provinciali di Gestione Rifiuti (PPGR).

1.1. Il quadro di riferimento normativo nazionale

Nella seguente tabella è riportato il quadro delle principali norme vigenti a livello nazionale e relative al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

N.	Norma	Titolo della norma e/o note integrative
1	Decreto legislativo 5 febbraio '97 n. 22	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche e integrazioni, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
2	DPR 27 aprile '99 n. 158	Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
3	Legge 23 dicembre '99 n. 488 (Finanziaria 2000)	In particolare, l'art. 33 Legge 23 dicembre 1999 n. 488 reca modifiche all'art. 49 del "Decreto Ronchi" in materia tariffaria.
4	Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002)	Con questa Legge è stato riformato il modello di gestione dei servizi aventi e non rilevanza industriale. A tale proposito, si ricorda che l'art. 35 ha modificato il Testo unico sugli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) all'art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale) ed introdotto l'art. 113 bis (Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale).
5	Legge 350/2003 (Finanziaria 2004)	E' stato modificato ulteriormente l'art.113, comma 15-bis del D.Lgs.267/2000, dall'art.14 del D.L.269/2003 convertito con modificazioni dalla Legge 326/2003 e integrato dall'art.4, comma 234 della Legge 350/2003 (Finanziaria 2004), sostituendo i servizi a rilevanza industriale con quelli a rilevanza economica ed introducendo il cosiddetto affidamento "in house providing" nonchè gli affidamenti alle società quotate in borsa .

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



1.1.1. La gestione dei rifiuti: fasi e priorità definite dal D. Lgs. 22/97

Il D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni rappresenta la legge quadro in materia di gestione dei rifiuti. Tale strumento normativo, recependo numerose direttive europee, ha introdotto molte novità in un settore che comprende non solo i rifiuti di origine domestica, ma anche tutte le altre categorie di rifiuti compresi quelli provenienti dalle attività industriali. I rifiuti sono classificati nelle due macrocategorie degli urbani e degli speciali, sulla base della loro provenienza; in base alle specifiche caratteristiche sono ulteriormente suddivisi in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. La norma rimanda ad uno specifico decreto attuativo (mai emanato) la definizione dei criteri secondo i quali i Comuni hanno facoltà di assimilare alcune tipologie di rifiuti speciali agli urbani, includendole quindi a tutti gli effetti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani.

Per gli scopi del presente documento appare utile ricordare come tale decreto sancisca che nel ciclo integrato di gestione di qualsiasi tipologia di rifiuto lo smaltimento deve diventare una fase residuale, assumendo invece importanza prioritaria le seguenti fasi:

1. la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti;
2. il loro recupero sotto forma di materia e di energia.

La gestione dei rifiuti deve tendere, prima di tutto, ad *"assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci"* (articolo 2, comma 1) e deve attuarsi secondo la gerarchia di principi guida sintetizzata nella seguente tabella (artt. 3, 4 e 5). In tale tabella, per ognuna delle principali fasi di gestione dei rifiuti, sono indicate:

1. l'articolo del D.Lgs. 22/97;
2. le azioni da mettere in atto.

Tab. 1.2. - La gestione dei rifiuti: fasi e priorità definite dal D. Lgs. 22/97

Fasi di gestione	Art.	Azioni previste
Prevenzione della produzione dei rifiuti	art. 3	<ol style="list-style-type: none">1. SVILUPPO DI TECNOLOGIE PULITE affinché venga garantito il più possibile il risparmio di risorse naturali;2. PROMOZIONE DI STRUMENTI ECONOMICI (ecobilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti), DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEI CONSUMATORI, nonché lo sviluppo dell'Ecolabel;3. produzione e distribuzione di prodotti concepiti in modo da NON CONTRIBUIRE (o da contribuire il meno possibile) AD INCREMENTARE LA QUANTITÀ, IL VOLUME E LA PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI ED I RISCHI DI INQUINAMENTO, proprio in funzione della loro fabbricazione, del loro uso e del conseguente smaltimento;4. INNOVAZIONE TECNOLOGICA per eliminare le sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;5. determinazione di CONDIZIONI DI APPALTO che valorizzino i soggetti tecnologicamente in grado di diminuire la produzione dei rifiuti6. promozione di ACCORDI E CONTRATTI DI PROGRAMMA finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



Recupero dei rifiuti	art. 4	Le Autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso azioni e programmi tesi ad agevolare: 1. la raccolta differenziata (con l'obiettivo di raggiungere il 35% a livello provinciale entro il 2003); 2. il reimpiego ed il riciclaggio; 3. le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; 4. l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; 5. l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
Smaltimento dei rifiuti	art. 5	1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti. 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero. 3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di: 3.1. realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; 3.2. permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; 3.3. utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

E' opportuno evidenziare, inoltre, che detto decreto:

1. introduce, all'art.23, il concetto di ambito territoriale ottimale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, individuando tale ambito nei confini provinciali;
2. sancisce l'obbligo di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei RU (acronimo utilizzato per indicare i rifiuti urbani) all'interno dell'ambito territoriale ottimale;
3. stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in impianti appropriati ed ubicati in modo da limitare al massimo, se possibile, la movimentazione sul territorio dei rifiuti;
4. impone di utilizzare metodi e tecnologie avanzate, a costi accettabili, per garantire l'elevata protezione dell'ambiente;
5. all'art. 49 determina l'obbligo di passaggio da tassa a tariffa, con il raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio.

1.1.2. Il passaggio a tariffa e il Metodo Normalizzato introdotto dal D.P.R. 158/99

Nel corso degli ultimi sei anni la normativa che prevede lo sviluppo della tariffa è stata più volte modificata ed integrata. Appare pertanto utile riassumere la successione temporale dei passaggi legislativi per disporre di un quadro completo ed aggiornato.

Il **D.Lgs. 22/97**, "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio", all'art. 49 sopprime, a partire dal 1° gennaio 1999, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), introdotta con R.D. 1175/31,

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



sostituito dal DPR 915/82 e dal D.Lgs. 507/93. Successivamente vengono emanate ulteriori norme che rinviando la scadenza originaria e rettificano e chiariscono le modalità ed i tempi per l'applicazione del Metodo normalizzato; in ordine cronologico:

- la **L. 426/98** “Nuovi interventi in campo ambientale”: stabilisce che l’entrata in vigore della Tariffa è rinviata al 1° gennaio 2000; vengono previste disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del Metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei Comuni;
- la **L. 448/98** “Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” stabilisce per l’anno 1999 la continuità di applicazione dei criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell’anno 1998;
- il **DPR 158/99** “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti”: definisce le componenti di costo e la tariffa di riferimento per la gestione del ciclo dei rifiuti (assieme alla Circolare del Ministero dell’ambiente n. 618/99/17879/108 del 7 ottobre 1999), con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 22/97; viene in questo modo completato il quadro di riferimento per la gestione tariffaria;
- **Circolare del Ministero dell’ambiente n. 618/99/17879/108** del 7 dicembre 1999, che fornisce alcuni chiarimenti circa problemi operativi ed applicativi connessi con l’entrata in vigore del sistema tariffario;
- la **L. 133/99** “Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale”: l’art. 6 interviene sull’applicabilità dell’I.V.A. alla Tariffa;
- la **L. 488/99** “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Finanziaria 2000), all’art. 33, apporta rilevanti modifiche al Metodo normalizzato disciplinato dal DPR 158/99 e al D.Lgs. 22/97. Le modifiche introdotte sono:
 - *applicazione della tariffa*: non esiste più la distinzione tra periodo transitorio per l’adozione del metodo normalizzato e per il raggiungimento della copertura dei costi del servizio. I Comuni vengono ripartiti in quattro scaglioni e dovranno raggiungere la copertura totale dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e applicare la tariffa. A prescindere dal tasso di copertura dei costi, i Comuni con meno di 5.000 abitanti hanno la possibilità di adeguarsi entro il 1° gennaio 2008 e di usufruire, quindi, di tutto il periodo di transizione previsto,
 - *sperimentazione della Tariffa*: resta ferma la possibilità, in via sperimentale, per i Comuni di deliberare l’approvazione della tariffa anche prima delle scadenze sopra elencate,
 - *procedure per i Comuni*: per tutte le amministrazioni restano invece immutate le norme sul piano finanziario, la denuncia sui costi da effettuarsi nel MUD e l’attivazione immediata delle raccolte differenziate. In particolare, il piano finanziario dovrà essere presentato all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti a partire da due anni prima dell’entrata in vigore della tariffa;
- **C.M.A. n. 25/E** del 17 febbraio 2000 che riassume i tempi e le modalità per l’operatività della tassa e della Tariffa, così come stabiliti dalla L. 488/99, all’art. 33;
- **D.M.I. del 17/01/2001** che approva i modelli di certificazione per la dimostrazione dei tassi di copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2000–2002.

Le norme di riferimento relative al problema della riscossione sono:

- i D.P.R. 602/73 e D.P.R. 43/98, il D.Lgs. 446/97 e il D.Lgs. 426/98;

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



- il D.Lgs. 37/99 (abolizione non riscosso come riscosso);
- il D.Lgs. 46/99 e il D.Lgs. 112/99.

Le proroghe introdotte dalle successive Leggi Finanziarie (ultima quella del 2004) hanno fatto sì che le precedenti scadenze diversificate per il passaggio a tariffa da parte dei Comuni, definite dal D.P.R. 158/99, si siano sostanzialmente ridotte alle seguenti:

- dal 1° gennaio 2005 vi è l'obbligo per i Comuni con più di 5000 abitanti;
- dal 1° gennaio 2008 vi è l'obbligo per i Comuni con meno di 5000 abitanti.

Per maggiori dettagli inerenti il passaggio da tassa a tariffa e l'applicazione del Metodo Normalizzato si rimanda all'allegato 5.

1.1.3. Il modello di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica: art.113 del TUEL modificato dalla Legge Finanziaria 2004

La nuova Legge Finanziaria 2004 ha apportato modifiche all'art.113 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), intitolato "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in particolare in merito alle possibili forme di erogazione dei servizi pubblici, di seguito riassunte:

- affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento a società già quotate in borsa al 1° ottobre 2003, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica; le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure ad evidenza pubblica;
- affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano (cosiddetto affidamento "in house providing")

1.2. Le norme regionali

Nella seguente tabella è riportato il quadro delle principali norme vigenti a livello regionale e relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Tab. 1.3. - Quadro delle principali norme vigenti a livello regionale e relative al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani		
N.	Norma	Titolo della norma e/o note integrative
1	Legge regionale 12 luglio '94 n. 27	"Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" Tale norma è stata modificata ed integrata dalla successiva L.R. 21 aprile '99 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



Tab. 1.3. - Quadro delle principali norme vigenti a livello regionale e relative al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani		
2	Legge regionale 6 settembre '99 n. 25	<i>"Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione sui rifiuti urbani"</i>
3	Deliberazione Giunta regionale 31 luglio 2001 n. 1620	"Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti"
4	Legge regionale 21 agosto '01 n. 27	<i>"Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L. regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003, primo provvedimento generale di variazione"</i> Tale norma contiene modifiche e integrazioni alla Legge regionale 25/99.
5	Legge regionale 28 gennaio '03 n. 1	<i>"Modifiche ed integrazioni alla L. regionale 6 settembre 1999, n. 25 (delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani)"</i> .
6	Deliberazione regionale n°1550/2003 L.R. 25/99	<i>"Emanazione aggiornamento indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e primi elementi di indirizzo per il servizio gestione rifiuti urbani"</i>
7	Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7	Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali <i>"Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997"</i> Tale norma contiene modifiche e integrazioni alla Legge regionale 25/99.
Altri documenti		
8	Indirizzi per l'adozione della Carta del Servizio	Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, nel mese di novembre 2001

1.2.1. La L.R. 6 settembre 1999, n. 25 e ss.mm.ii.

Con la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (successivamente modificata ed integrata dalla L.R.1/2003 e dalla L.R.7/2004), l'Emilia Romagna ha provveduto a:

1. delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali;
2. disciplinare in modo organico il sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tale disciplina si basa in particolare sulla definizione:
 - 2.1. dei compiti delle Agenzie di ambito;
 - 2.2. degli strumenti di programmazione da produrre (Piano di Ambito);
 - 2.3. delle modalità di controllo.

L'istituzione dell'ATO, come si deduce anche dall'esame della normativa nazionale:

1. nasce dall'esigenza di rendere più efficienti, efficaci ed economici i servizi pubblici relativi

estensore	versione del	revisione	approvazione
Raffaella Zanfini	09/12/2004		20/12/2004



al settore idrico integrato e a quello dei rifiuti solidi urbani, superando la frammentazione delle gestioni esistenti e riducendone, dove opportuno, il numero;

2. permette il trasferimento dai Comuni all'Agenda (di Ambito) di competenze e di funzioni relative alla gestione del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti solidi urbani.

In particolare, sulla base dell'art. 2 "Ambiti territoriali ottimali" della legge nel territorio regionale sono stati individuati 9 Ambiti Territoriali Ottimali, corrispondenti con il territorio di ciascuna Provincia.

La norma in esame, ed in particolare l'Art. 15 "Servizio di gestione dei rifiuti urbani", definisce il servizio stesso come segue:

"Il Servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche, la raccolta ed il trasporto, l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare."

In definitiva, la gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende le seguenti fasi:

- la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- il trasporto degli stessi;
- il trattamento preliminare;
- l'avvio al recupero;
- l'avvio allo smaltimento;
- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle piazze pubbliche.

Ulteriori specificazioni in merito a cosa si intenda per trattamento preliminare sono riportate nella Deliberazione regionale n°1550/2003 L.R.25/99 "Emanazione aggiornamento indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato e primi elementi di indirizzo per il servizio gestione rifiuti urbani", dove in relazione al trattamento preliminare si legge:

"Si ritiene che rientrino nel trattamento preliminare quelle operazioni di smaltimento e recupero rispettivamente previste agli Allegati B e C del D.Lgs. 22/97, fatta eccezione per quelle che rappresentano l'ultimo trattamento possibile dei rifiuti.

In particolare rientrano, quindi, nel trattamento preliminare, e sono da individuare ai sensi dell'art. 29 della L.R. 1/03, quegli impianti ove si svolgono le seguenti operazioni:

1. la cernita;
2. la selezione;
3. la riduzione volumetrica;
4. la miscelazione;
5. la stabilizzazione."

Al fine di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti urbani La Legge Regionale affida il ruolo principale all'Agenda di Ambito. L'organizzazione del servizio, ai sensi del comma 2 dell'Art. 15 "Servizio di gestione dei rifiuti urbani", deve essere sviluppata:

1. nel rispetto della previsione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti predisposti dalle Province;
2. perseguendo obiettivi di
 - 2.1. efficienza,
 - 2.2. efficacia,
 - 2.3. economicità,
 - 2.4. industrializzazione delle gestioni.

Gli obiettivi indicati possono essere raggiunti, tra l'altro, superando la frammentazione delle gestioni e razionalizzando l'organizzazione del servizio.

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



In sintesi, i compiti che spettano alle Agenzie di Ambito (a tale proposito si veda in particolare l'Art. 6) sono quelli di:

1. esercitare le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati;
2. adottare i necessari regolamenti;
3. definire i rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione;
4. specificare la domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
5. determinare la tariffa di ambito e le sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
6. predisporre ed approvare il programma degli interventi, il relativo piano finanziario e il connesso modello gestionale e organizzativo;
7. scegliere per ciascun servizio le forme di gestione;
8. espletare le procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia più vantaggioso il caso di affidamento contestuale di più servizi, ed instaurare i relativi rapporti;
9. controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
10. amministrare i beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.

Con riferimento a quanto previsto dagli Artt. 16 "*Prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti*", 17 "*Piano di ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani*" e 18 "*Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani*", ulteriori compiti dell'Agenzia sono:

1. individuare le gestioni esistenti che operano in coerenza con previsioni del piano provinciale di gestione e rispondono a criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
2. stipulare con ciascuna gestione di cui al punto precedente una convenzione per la gestione del servizio nel periodo di transizione;
3. approvare il piano di ambito per l'organizzazione unitaria dei rifiuti urbani (almeno sei mesi prima della scadenza della convenzione di cui ai punti precedenti);
4. determinare la tariffa (che può essere articolata per zone territoriali) del servizio da applicarsi in costanza della convenzione prevista;
5. partecipare alla conferenza di pianificazione per l'esame del documento preliminare relativo al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani.

Per quanto attiene la metodologia di determinazione della tariffa, la L.R. 7/2004, che ha modificato e integrato la L.R.25/99, ha previsto la futura introduzione di un nuovo metodo tariffario, da definirsi attraverso una successiva Deliberazione Regionale, non ancora emessa.

In relazione allo strumento di pianificazione riportato al punto 3 del precedente elenco, si ricorda che lo stesso deve definire:

1. il modello gestionale e organizzativo prescelto;
2. il piano finanziario degli investimenti;
3. il programma degli interventi necessari ed i relativi tempi di attuazione;
4. gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per zone territoriali;
5. la tariffa articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



dell'ambito e alla qualità dei servizi da fornire.

In analogia, inoltre, a quanto espressamente previsto per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato¹ – al fine di consentire l'affidamento per il primo periodo di tre anni stabilito dalla L.R. 25/99, l'Agenzia predispone un "**Piano per la prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani**". Tale piano deve:

1. contenere riferimenti:
 - 1.1. dettagliati al triennio,
 - 1.2. e di massima per il periodo successivo;
2. individuare:
 - 2.1. il modello gestionale,
 - 2.2. i livelli di servizio richiesti;
3. determinare, per ciascuna delle gestioni che opereranno nell'Ambito e con riferimento alla rispettiva area di competenza:
 - 3.1. il programma degli interventi,
 - 3.2. il piano finanziario,
 - 3.3. la tariffa determinata secondo il metodo normalizzato (da considerarsi quale dato di riferimento del costo del servizio anche per i Comuni che dovessero rimanere a tassa).

Tale piano, sempre in analogia a quanto espressamente previsto per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, è allegato alla Convenzione e ha validità per i primi tre anni di affidamento al termine dei quali va aggiornato.

Se l'Agenzia di Ambito svolge un ruolo centrale nella organizzazione e controllo del servizio, la norma in esame ha individuato, ai fini del controllo, anche altri organi, strumenti e modalità il cui scopo principale è quello della tutela dei consumatori. Nella seguente tabella è riportata una sintesi di quanto previsto in tal senso.

Dall'esame della stessa si osserva che gli altri organi previsti per il controllo sono:

1. **l'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.** Questa svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
2. **l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.** Questo organo:
 - 2.1. si avvale anche dell'**Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente** istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44;
 - 2.2. opera in raccordo anche con gli **Osservatori provinciali sui rifiuti** istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);
3. **Comitato consultivo degli utenti.**

ITra gli strumenti che permettono il controllo rientrano infine anche le **Carte dei servizi**.

Nella seguente tabella, sono riportate le principali definizioni per i succitati organi/strumenti.

¹ si veda, ad esempio, il punto 1.3 della Determinazione del Dirigente n° 12503 del 06/10/2003 Adozione del testo coordinato della direttiva regionale "Indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. (Nuove linee guida 2003)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale della regione Emilia Romagna n. 1550 del 28/7/2003

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



Tab. 1.4. - La gestione dei rifiuti urbani: altri organi istituiti dalla L.R.25/99 e ss.mm.ii.			
N	Argomento	Art.	Testo norma
Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani			
1	Scopo dell'Autorità regionale	Comma 1 dell'Art. 20 Autorità regionale	Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all'applicazione delle tariffe nonché alla tutela degli utenti e dei consumatori, è istituita l' Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata Autorità.
2	Principale attività dell'Autorità regionale	Comma 1 dell'Art. 21	L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione e svolge attività di valutazione della qualità dei servizi e tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
3	Principali compiti dell'Autorità regionale	Comma 2 dell'Art. 21	L'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti: 1. pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza; 2. elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico di cui all'art. 23; 3. effettua una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle Agenzie d'ambito in relazione alla forma di cooperazione prescelta; 4. segnala la necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra Agenzia e i gestori dei servizi in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; 5. individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori; 6. definisce indicatori di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani; 7. definisce parametri di valutazione anche socio economici delle politiche tariffarie in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani; 8. definisce il prezzo medio regionale del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani per tipologia e caratteristiche degli impianti; 9. si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente fermo restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini; 10. esprime pareri in ordine a problemi attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta della Regione, degli Enti locali, delle Agenzie, dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'art. 24; 11. predisporre una relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta, da inviare al Consiglio regionale, agli Enti locali, alle Agenzie e agli altri soggetti interessati.
Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani			

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



Tab. 1.4. - La gestione dei rifiuti urbani: altri organi istituiti dalla L.R.25/99 e ss.mm.ii.			
N	Argomento	Art.	Testo norma
4	Scopo dell'Osservatorio regionale	Comma 1 dell'Art. 22	Per assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e dei consumatori adeguate informazioni sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani e sul loro funzionamento, è istituito l'Osservatorio regionale sui servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani di seguito denominato "Osservatorio".
5	Principali compiti dell'Osservatorio regionale	Comma 2 dell'Art. 22	L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi concernenti i servizi avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente istituita ai sensi della L.R. 19 aprile 1995, n. 44 in raccordo anche con gli Osservatori provinciali sui rifiuti istituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5 della Legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale). In ogni caso effettua: 1. il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2. la raccolta delle convenzioni e delle condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi; 3. analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4. attività di analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati; 5. attività di analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio; 6. attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
Comitato consultivo degli utenti			
6	Comitato consultivo degli utenti	Comma 1 dell'Art. 24	Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità, rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani
7	Compiti del Comitato consultivo degli utenti	Comma 4 dell'Art. 24	Il Comitato consultivo degli utenti: 1. acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; 2. promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi; 3. segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorità di cui all'art. 20; 4. trasmette all'Autorità di cui all'art. 20 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio; 5. esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio pubblico prevista dall'art. 23; 6. può proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorità di cui all'art. 20.
Carta del servizio pubblico			

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



Tab. 1.4. - La gestione dei rifiuti urbani: altri organi istituiti dalla L.R.25/99 e ss.mm.ii.			
N	Argomento	Art.	Testo norma
8	Compiti dell'Agenzia in relazione alla Carta del servizio pubblico	Comma 1 dell'Art. 23 Carta del servizio pubblico	Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai Servizi idrici e al Servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione degli standard dei singoli servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti
9	Compiti del Gestore in relazione alla Carta del servizio pubblico	Comma 1 dell'Art. 23 Carta del servizio pubblico	Le Carte di servizio sono redatte dal gestore
10	Norme di riferimento per l'elaborazione delle carte di servizio.	Comma 1 dell'Art. 23 Carta del servizio pubblico	Le Carte di servizio sono redatte in conformità: 1. ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 2. e comunque agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), 3. nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità'.
11	Compiti dell'Autorità	Comma 1 dell'Art. 23 Carta del servizio pubblico	elabora atti di indirizzo per l'adozione della Carta del servizio pubblico.

1.2.2. La Deliberazione della Giunta Regionale 1620/2001

La deliberazione introduce i criteri e i contenuti del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), definisce la metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata e le tipologie di rifiuti da considerare.

Al punto 2.3 la Deliberazione, in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, riporta:

"Il rispetto degli obbiettivi temporali e quantitativi stabiliti a livello nazionale dal D.Lgs. n. 22/97 costituisce un obiettivo dovuto. Con la L.R. n. 27/94 la Regione Emilia-Romagna si era già data traguardi più avanzati, pertanto tale scelta viene riconfermata e conseguentemente il PPGR assumerà l'obiettivo quantitativo del 40% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti, da raggiungersi in ciascun ATO.

La valutazione dei risultati conseguiti sarà effettuata con le modalità definite nel capitolo 3. La raccolta differenziata delle frazioni merceologiche costituite da carta, vetro, plastica, metalli, deve essere prevista per l'intero territorio provinciale, mentre per le frazioni merceologiche costituite dalla frazione organica umida e dai rifiuti di parchi e giardini, finalizzate alla produzione di compost di qualità, essa deve riguardare almeno i principali flussi di sostanza organica che presentino un favorevole rapporto costi/benefici nella fase di raccolta.

Il PPGR, riferendosi alle tipologie di stazioni ecologiche definite dalla deliberazione G.R. n. 3906 del 7 novembre 1995, detta criteri per la realizzazione delle medesime stazioni ecologiche, in modo da garantire condizioni di accessibilità in termini di tempo e distanza alla

estensore	versione del	revisione	approvazione
Raffaella Zanfini	09/12/2004		20/12/2004



Agenzia di Ambito
per i Servizi Pubblici
di Bologna
ATO 5

Agenzia costituita
dai Comuni
e dalla Provincia
di Bologna

**Piano di prima attivazione
Servizio gestione rifiuti
urbani e assimilati**

pagina
21 / 223

maggior parte della cittadinanza.

Le modalità tecniche ed operative della gestione della RD sono invece oggetto delle scelte del Piano d'ambito.”

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



1.3. Il quadro di riferimento programmatico

I principali strumenti di programmazione sono individuabili nell'ambito della pianificazione territoriale e della pianificazione di settore, i cui riferimenti, rispettivamente, sono i seguenti:

1. il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)**.
2. il **Piano Infraregionale o Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR)**

1.3.1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Premettendo che la Regione Emilia-Romagna si è dotata del Piano Territoriale Regionale (PTR) che, sovraordinato al PTCP, delinea gli indirizzi e gli obiettivi generali a cui la pianificazione territoriale provinciale deve fare riferimento, il PTCP della Provincia di Bologna, ai sensi della L.R. 20/2000, ne definisce le specificità, indicando le principali destinazioni territoriali, la localizzazione di massima delle principali infrastrutture e stabilendo i principali obiettivi prestazionali che dovranno essere perseguiti dagli strumenti settoriali.

Alla pianificazione di settore relativa ai rifiuti compete quindi lo sviluppo e la specificazione degli obiettivi prestazionali stabiliti nel PTCP, finalizzati a garantire un sistema efficiente ed autosufficiente di gestione dei rifiuti urbani, compatibile con le esigenze ambientali.

In questo quadro il PPGR, nel rispetto degli indirizzi generali e parallelamente all'approfondimento del quadro conoscitivo sulla tematica, fornisce indirizzi all'organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti urbani a livello di ATO, secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, tenendo conto delle singole specificità territoriali.

Più in particolare e nello specifico, il Piano d'Ambito si inserisce definendo gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti, articolati per zone territoriali.

I principali campi d'azione individuati dal PTCP, che risultano declinabili a livello di Piano d'Ambito e che conseguentemente costituiscono i principali orientamenti da considerare all'interno dello stesso Piano, sono costituiti da:

1. riduzione della produzione e soprattutto della pericolosità dei rifiuti;
2. riutilizzo e valorizzazione dei rifiuti sotto forma di materia;
3. incremento della raccolta differenziata;
4. individuazione e realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che dia priorità al reimpiego, al riciclaggio ed ad altre forme di recupero di materia, nonché al recupero del contenuto energetico dei rifiuti;
5. smaltimento, in condizioni di sicurezza, dei soli rifiuti che non hanno altra possibilità di recupero e trattamento.

A questi si aggiunge anche la promozione di nuove tecnologie per lo smaltimento che, pur essendo prevista all'interno del PTCP, non rientra tra le competenze del Piano d'Ambito secondo quanto definito a livello regionale.

Relativamente alla gestione dei rifiuti urbani il PTCP si pone, quindi, come obiettivi principali l'aumento della raccolta differenziata e la corretta gestione del rifiuto indifferenziato attraverso il sistema impiantistico integrato.

In particolare, il PTCP persegue gli obiettivi di:

- o diminuzione del ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati in discarica (in particolar modo per i rifiuti biodegradabili);

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



- o aumento della percentuale dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato effettivamente avviati al recupero;
- o potenziamento della raccolta delle frazioni merceologiche pericolose, al fine di evitarne lo smaltimento indifferenziato, e della raccolta monomateriale delle frazioni merceologiche destinate al recupero di materia (carta, plastica, vetro, frazione organica costituita dagli scarti alimentari, dalle frazioni ligneo-cellulosiche e dagli sfalci);
- o potenziamento delle raccolte multimateriali destinate ad impianti di post-selezione con elevati standard di recupero in quelle realtà territoriali dove esse risultino più efficaci;
- o valorizzazione ulteriore del rifiuto urbano indifferenziato residuale dalle raccolte differenziate mediante pretrattamenti meccanici di selezione.

Il PTCP prevede anche che i Comuni, attraverso i loro strumenti di pianificazione (PSC, RUE e POC), favoriscano e attivino le misure per potenziare la raccolta differenziata, anche tramite modalità di tipo porta a porta, prevedendo il potenziamento di stazioni ecologiche comunali e/o intercomunali, all'interno degli strumenti urbanistici, che quindi dovranno considerare per tutti gli insediamenti idonee modalità di raccolta dei rifiuti, anche individuando siti idonei per attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e speciali. Spetta inoltre ai Comuni deliberare l'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani per qualità e quantità sulla base delle direttive impartite dalla Provincia con il PPGR.

1.3.2. Il Piano Infraregionale o Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti

Il PPGR, attualmente in fase conclusiva di stesura da parte dell'Amministrazione Provinciale, revisiona il precedente e ancora vigente Piano Infraregionale della gestione dei rifiuti (marzo 1998) redatto ai sensi del D.Lgs. n. 22/97.

Uno dei contenuti del PPGR è costituito dal quadro conoscitivo sulla tematica dei rifiuti a livello provinciale, in particolare per quanto riguarda lo smaltimento, sulla base del quale sono definiti anche alcuni indirizzi per l'organizzazione della gestione.

Al fine di mantenere aggiornato il quadro conoscitivo è stato istituito, già nella fase del vigente Piano Infraregionale, l'Osservatorio sui rifiuti nella provincia di Bologna, dal quale risulta che, se da un lato la produzione dei rifiuti negli ultimi anni è risultata inferiore rispetto alle previsioni del Piano Infraregionale, i livelli di raccolta differenziata sono ancora lontani dagli obiettivi prefissati.

Di particolare rilevanza, anche per le ricadute e le sinergie col Piano d'Ambito, è la definizione degli obiettivi, tra cui soprattutto quelli relativi alla raccolta differenziata, e la individuazione di sub-ambiti, orientati anche alla riduzione della movimentazione dei rifiuti.

Su quest'ultimo punto inizialmente il Piano Infraregionale vigente prevedeva la suddivisione del territorio provinciale in quattro sub-ambiti di smaltimento: un bacino nord, comprendente i Comuni che conferivano negli impianti gestiti dalla ex Seabo di Bologna, un bacino nord-ovest comprendente i Comuni che conferivano alla discarica di Sant'Agata Bolognese, un bacino est i cui Comuni afferivano agli impianti della ex AMI di Imola ed un bacino sud comprendente i Comuni montani che conferivano alla discarica gestita dal Consorzio CO.SE.A.

Nell'ambito del successivo PPGR, in modo integrato e condiviso anche con questo Piano d'Ambito, relativamente all'individuazione dei sub-ambiti, inizialmente finalizzati principalmente allo smaltimento, è stata effettuata una revisione, che ha tenuto in considerazione, oltre alle principali caratteristiche territoriali e socio-economiche, i territori

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------



storicamente serviti dai gestori e quindi le esigenze della gestione del servizio di raccolta. Sulla base delle esigenze del servizio di gestione dei rifiuti, le aree che possono essere considerate omogenee, che sono state quindi individuate e utilizzate nel Piano di Ambito, sono risultate:

1. Comune di Bologna;
2. Comuni del bolognese;
3. Comuni dell'imolese;
4. Comuni della pianura nord - occidentale;
5. Comuni della montagna.

Per quanto riguarda invece gli obiettivi da raggiungere relativi alle % di raccolta differenziata, più in particolare la seguente tabella ne riporta i valori e i riferimenti.

Tab. 1.5. - Obiettivi da raggiungere in termini di raccolta differenziata

N	Norma/Piano	Indicatore	%	Anno in cui raggiungere l'obiettivo	Territorio
1	D. Lgs. 22/97	Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti (inclusi i rifiuti derivanti dall'attività di lavaggio e spazzamento strade)	35	2003	ATO
2	Deliberazione Giunta Regionale n° 1620/2001	Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti (inclusi i rifiuti derivanti dall'attività di lavaggio e spazzamento strade)	40	(da fissarsi nei PPGR, v. anche la citazione seguente)	ATO
3	Piano Infraregionale	Raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti	36	2003	Provincia di Bologna (valore medio)
			39	2003	Bacino nord
			33,7	2003	Bacino nord-ovest
			25,5	2003	Bacino Sud
			34	2003	Bacino Est

Il PPGR considera due possibili scenari in termini di obiettivi di Raccolta Differenziata da raggiungere nel medio-lungo termine sull'intero ATO di Bologna:

1. I Scenario: 35% RD al 2008 e 40% al 2012;
2. II Scenario: 40% RD al 2008 e 50% al 2012.

estensore Raffaella Zanfini	versione del 09/12/2004	revisione	approvazione 20/12/2004
---------------------------------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------